

08 - 08 - 2025

ASSOCIAZIONE DON ORFEO GIACOMELLI ONLUS

Sede in Via Selice, 104 - 40026 Imola (BO)

Codice Fiscale 90022620372

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29/07/2025

Oggi 29 (ventinove) luglio 2025 (duemilaventicinque), alle ore 20.30 in Massa Lombarda (RA), presso l'Oratorio situato in Via Gian Battista Bassi n. 20, a seguito dell'avviso in data 14 luglio 2025 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei Soci dell'ASSOCIAZIONE DON ORFEO GIACOMELLI ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto dell'Associazione richieste per l'iscrizione al RUNTS come ETS - Delibere conseguenti.

Presiede l'assemblea straordinaria, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo Loris Baruzzi. Si premette che la presente assemblea è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 28/07/2025. Il Presidente constatata la regolarità di convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, con avviso di convocazione pubblicato presso la sede ed inviato a tutti gli associati iscritti. Costata inoltre il Presidente che l'assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, essendo presenti, in proprio o per delega, un totale di n. 51 (cinquantuno) soci su 74, come da foglio presenze conservato agli atti, sufficienti a deliberare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Tanto premesso espone che sono presenti di persona per il Consiglio Direttivo, oltre a lui stesso, i consiglieri Sdruccioli Fulvio, Tozzi Mara, Albonetti Marco, Baroncini Novella, Bignami Enrico, Brignani Daniele, Gentilini Pierluigi, Pinardi Roberto, Pompei Maria Rosa, Selleri Elena, Tronconi Pietro, così per complessivi 12 componenti su 15. Il Presidente dichiara quindi valida l'adunanza e, con il consenso degli intervenuti, chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante la segretaria dell'Associazione Sig.a Mara Tozzi, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la quale accetta.

• **Primo punto all'ordine del giorno**

Prende la parola il Presidente, che espone il primo ed unico punto all'ordine del giorno, rubricato "*Modifiche allo Statuto dell'Associazione richieste per l'iscrizione al RUNTS come ETS - Delibere conseguenti*".

Esponde il Presidente che l'Associazione, già "ONLUS" iscritta nell'anagrafe delle ONLUS, ha già avviato il percorso utile alla iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come ETS.

L'Associazione, in specie, aveva già adottato nel 2019 alcune modifiche statutarie utili a

Mara Tozzi

Loris Baruzzi

ASSOCIAZIONE DON ORFEO GIACOMELLI ONLUS

Sede in Via Selice, 104 - 40026 Imola (BO)

Codice Fiscale 90022620372

tal fine, ed ha altresì presentato istanza di iscrizione nel RUNTS in data 29 aprile 2025, con pratica n. 1954057 assunta agli atti dal RUNTS con prot. n. 0419780 del 29/04/2025.

Ebbene, a seguito della presentazione della domanda di iscrizione il RUNTS, con comunicazione ricevuta per PEC il 25/06/2025, ha comunicato all'Associazione l'acquisizione dell'istanza e l'avvio del procedimento, chiedendo tuttavia alcune modifiche formali statutarie per rendere pienamente conforme lo Statuto alle disposizioni del RUNTS. Si rinvia sul punto alla comunicazione citata, già messa a disposizione dei soci, che si riporta succintamente:

"Art. 1 Denominazione. è necessario eliminare l'acronimo Onlus dalla denominazione, poiché con acquisizione della qualifica di ETS l'ente perde la considerazione di Onlus (art. 101 d.lgs. 117/2017 CTS e circolare ministeriale 20/2018). È necessario modificare la clausola.

Art. 3 c.1. Finalità: la clausola non è conforme all'art. 4 CTS in virtù del quale l'ente del Terzo settore persegue "finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione in via esclusiva o volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. È necessario adeguare la clausola.

Art. 3 c.2 e 3. Attività di interesse generale: è necessario declinare, in coerenza con gli scopi prefissati, le concrete attività che si vogliono esercitare, inquadrabili nella lettera u) dell'art. 5 CTS. In virtù dell'art. 21 CTS le attività di interesse generale costituiscono l'oggetto sociale dell'ente e a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, esso non può rimanere indeterminato. È necessario integrare la clausola.

Art. 5 c.5. Procedura di ammissione: si prevede che in assenza di un provvedimento la domanda si intende accolta: ciò non è conforme alla norma inderogabile secondo la quale la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati (art. 23 c.1 CTS e circolare n. 20/2018). È necessario adeguare la clausola.

Art. 5 co. 5. Rigetto dell'ammissione: si prevede che in caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Ciò non è conforme alla norma inderogabile secondo la quale la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata agli interessati (art. 23 c. 2 CTS e circolare 20/2018). Si

Monica
Lenzi

ASSOCIAZIONE DON ORFEO GIACOMELLI ONLUS

Sede in Via Selice, 104 - 40026 Imola (BO)

Codice Fiscale 90022620372

specifica inoltre che anche in assenza di specifica disposizione statutaria il candidato aderente ha il diritto di appellarsi all'assemblea dei soci, ed essa ha l'obbligo di pronunciarsi nella prima occasione utile (art. 23 c. 3 CTS); lo Statuto può individuare un organo diverso dall'assemblea incaricato della decisione, e un diverso termine trascorso il quale la richiesta di riesame non sia più azionabile, fermo il diritto di chiedere il riesame della decisione (circolare 20/2018). È necessario adeguare la clausola.

Art. 7 co. 3. Assemblea la clausola non è conforme all'art. 25 CTS, norma precettiva sulle competenze inderogabili dell'assemblea. È necessario adeguare la clausola.

Art. 12 c.2. Esame dei libri sociali: la norma non è conforme all'art.5 c. 3 CTS poiché è necessario prevedere in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato, in particolare indicando almeno l'organo cui presentare la richiesta di esame e i tempi entro cui essa deve essere soddisfatta, potendo fare rinvio per il resto della disciplina ad un regolamento apposito.

Art. 18 c.2 e 3 Norme applicabili: le clausole non sono conformi con il CTS poiché con l'iscrizione nel RUNTS l'ente perde la qualifica di ONLUS e il relativo regime fiscale, restando interamente assoggettato al regime degli ETS (art. 101 CTS e circolare 20/2018). È necessario eliminare le clausole".

Espone pertanto il Presidente che occorre adeguare lo Statuto secondo le indicazioni sul punto espresse dal RUNTS, tenendo conto di tutte le modifiche utili di integrazione e di coordinamento. Nel contempo, avvalendosi sempre della consulenza del Dott. Salvatore Cucca, è emersa l'esigenza di introdurre altri adattamenti formali con i quali il Consiglio Direttivo ha inteso ampliare le facoltà dell'Associazione per meglio operare, come si è sempre detto, per continuare "l'opera di carità di Don Orfeo nei confronti di tutti".

Si espone anche che l'Associazione potrebbe trovarsi nella esigenza di (a) integrare la domanda di iscrizione già depositata, ovvero alternativamente (b) presentare nuova domanda, nel caso di sfioramento dei termini suggeriti dal RUNTS per l'integrazione della prima domanda. Entrambe le strade sono peraltro possibili e giuridicamente ammissibili, ferma restando l'esigenza e la volontà della nostra Associazione, di procedere appunto con l'istanza di iscrizione. Da cui deriva che la presente delibera di adozione del nuovo Statuto rimane comunque l'unica strada possibile.

Data tale premessa, si passa alla lettura delle modifiche statuarie proposte, offrendo i

luce Jefe
con buon

ASSOCIAZIONE DON ORFEO GIACOMELLI ONLUS

Sede in Via Selice, 104 - 40026 Imola (BO)

Codice Fiscale 90022620372

chiarimenti richiesti. Si dà quindi lettura del nuovo Statuto nella sua interezza, composto di complessivi 23 articoli, passando in rassegna ogni singolo articolo. Dopo approfondita discussione, l'assemblea, votando per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

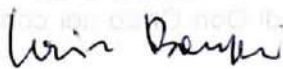
- 1) di approvare le modifiche statutarie proposte e di approvare quindi complessivamente lo Statuto così riformulato, nella sua interezza, composto di complessivi 23 articoli, che si allega al presente verbale, per costituirne parte integrale.
- 2) di dare mandato al Presidente al fine di procedere agli adempimenti di rito e in specie di (a) procedere alla registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente, (b) procedere a presentare il nuovo Statuto così registrato presso il RUNTS, per l'integrazione della domanda già presentata ovvero alternativamente, ai fini della presentazione di nuova istanza di iscrizione al RUNTS.

Il Presidente proclama che il provvedimento qui discusso risulta approvato avendo raggiunto il quorum previsto dall'art. 7, comma 10, del vigente Statuto, ora confermato all'art. 10 del nuovo Statuto, per la presenza di oltre i due terzi dei soci ed il voto favorevole di oltre i tre quarti dei votanti. E ringrazia tutti i presenti.

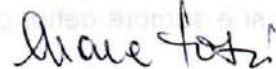
==

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 22.00, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente
Loris Baruzzi



Il Segretario verbalizzante
Mara Tozzi



ASSOCIAZIONE DON ORFEO GIACOMELLI ETS
NUOVO STATUTO 2025

PREMESSA

L'Associazione nasce, nel 1996, come strumento di attuazione dell'opera di carità voluta da Don Orfeo Giacomelli; opera della quale l'Associazione intende essere la continuazione ideale. L'Associazione si ispira ai valori cristiani ed agli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, sui quali trova fondamento la propria azione concreta nella realtà sociale in cui opera.

ARTICOLO 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DON ORFEO GIACOMELLI ENTE DEL TERZO SETTORE" ovvero, in forma abbreviata, "ASSOCIAZIONE DON ORFEO GIACOMELLI ETS".

A decorrere dalla data di iscrizione nel RUNTS, l'Associazione (a) assume nella propria denominazione la dicitura "ENTE DEL TERZO SETTORE" ovvero l'acronimo "ETS"; ed al contempo (b) indica gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Imola (BO).

L'Associazione può stabilire sedi secondarie e operative sull'intero territorio nazionale.

La variazione di sede legale può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

La variazione di sede legale all'interno dello stesso Comune, ovvero la costituzione, la chiusura o la variazione delle sedi secondarie ed operative possono essere deliberate con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta secondo le norme del presente statuto.

ARTICOLO 4 - Finalità

L'Associazione si costituisce quale Ente del Terzo Settore, che si prefigge di svolgere, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo. Sono inoltre principi guida dell'Associazione: l'autonomia, la democrazia e la trasparenza.

L'ing. Promis Mauro Jofar

ARTICOLO 5 - Oggetto

L'Associazione si prefigge di svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017 di seguito esposte:

- u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) educazione, formazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In attuazione di tali attività di interesse generale, l'Associazione, a titolo esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività ed iniziative.

1. Sostegno economico di persone svantaggiate in relazione alle proprie condizioni fisiche e/o psichiche e/o economico-sociali, con particolare attenzione alle famiglie con figli minori o disabili;
2. Attivazione di borse di studio o contributi economici per minori in difficoltà;
3. Progetti di sostegno a distanza (adozione scolastica o sanitaria) per minori, famiglie, persone, comunità, svantaggiate;
4. Distribuzione di pacchi alimentari o beni di prima necessità a favore di persone o famiglie in stato di bisogno;
5. Raccolte fondi e campagne di crowdfunding per sostenere famiglie o individui in situazione di svantaggio o in stato di bisogno;
6. Offerta di servizi gratuiti quali sportelli di ascolto e simili a beneficio di persone o famiglie svantaggiate.
7. Sostenere economicamente l'iniziativa di altri Enti del terzo settore e/o di enti pubblici, rivolte a beneficio di persone in stato di bisogno, ovvero a beneficio della collettività;
8. Curare l'edizione di pubblicazioni in genere, sulle finalità di interesse sociale perseguite dall'Associazione;
9. Promuovere, attuare e sostenere progetti avente a tema attività socio educative per l'alfabetizzazione informatica e digitale per giovani e adulti;
10. Promuovere, attuare o sostenere progetti aventi a tema l'educazione dei giovani, la promozione della inclusività sociale, la tutela dei diritti;
11. Promuovere, attuare o sostenere progetti di formazione extrascolastica, finalizzata a prevenire dispersione scolastica, il bullismo e povertà educativa, quali attività di doposcuola, attività di supporto dei giovani studenti in difficoltà; laboratori creativi e socio educativi;
12. Promuovere, attuare e sostenere sportelli di ascolto psicopedagogico e simili, per ragazzi e famiglie;
13. Promuovere attuare e sostenere la realizzazione di attività culturali di particolare interesse sociale per sensibilizzare sui temi della educazione, della tutela dei diritti

Made for

Luigi Pannini

umani e dell'ambiente, della inclusione sociale.

14. Promuovere, attuare e sostenere progetti di tutela, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e artistico del territorio.

Per realizzare tali attività l'Associazione potrà collaborare con altri Enti senza fini di lucro e/o con Enti Pubblici, anche per la realizzazione e/o il sostegno di progetti integrati di carattere sociale, educativo o culturale.

L'attività di beneficenza, in specie, potrà essere svolta direttamente o mediante la concessione di erogazioni in denaro a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ritenuti meritevoli.

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Associazione si potrà avvalere di volontari.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dal Codice del Terzo settore e relative norme attuative.

Le attività "diverse" sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.

ARTICOLO 6 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal fondo di dotazione iniziale;
- b. da ogni ulteriore incremento del Fondo di dotazione, espressamente destinato a tal fine;
- b. da eventuali fondi di riserva vincolati, per vincolo di destinazione imposto da terzi donanti o per vincolo di destinazione autoimposto dall'organo amministrativo;
- c. dalle riserve libere del patrimonio netto, costituite da ogni eccedenza di bilancio accantonata a riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative;
- b. da donazioni, eredità e legati;
- c. da versamenti liberali effettuati da tutti coloro che intendano sostenere l'Associazione;
- d. da contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altre istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. dai contributi di enti privati e imprese;
- f. dai contributi del 5xmille;
- g. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- h. dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- i. dagli introiti da attività "diverse" purché siano secondarie e strumentali e nei limiti di legge previsti dal D.lgs 117/2017 e relative norme attuative;
- l. da attività di raccolta fondi, svolta nei limiti di legge e relative norme attuative;
- m. da ogni altra attività ammessa dal CTS.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso economico ulteriori da parte dell'associato, salvo la quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio

Marella
Con Breve

Direttivo. È comunque facoltà dei soci sostenere economicamente l'Associazione, attraverso erogazioni liberali nonché, in generale, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

Le quote associative non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, né in caso di scioglimento del rapporto associativo del singolo socio.

Le quote associative non costituiscono titoli di partecipazione, né sono trasmissibili a terzi a nessun titolo, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Ogni socio può proporre iniziative per il conseguimento dello scopo associativo; la valutazione di tali proposte nonché la relativa deliberazione in merito spetta al Consiglio Direttivo e, ove questo ne ravvisi l'opportunità, all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 7 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato. Possono presentare domanda di adesione le persone fisiche che si riconoscono nei valori del volontariato ed intendano partecipare al perseguimento delle finalità di interesse generale di cui al presente statuto.

Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il "modello di domanda" all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara:

- a. di condividere le finalità dell'Associazione;
- b. di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi, ove adottati;
- c. di obbligarsi al versamento della quota associativa, ove prevista, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d. di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione;
- e. di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo esamina, entro sessanta giorni, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è altresì annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti e doveri.

Lo scioglimento del rapporto nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione, morosità o per causa di morte.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere con decorrenza immediata dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'associato, previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle eventuali giustificazioni, può essere escluso su decisione del Consiglio Direttivo:

- a) quando non osservi le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti attuativi, oppure le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
- b) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi dell'Associazione;
- c) quando venga a trovarsi in stato di conflitto di interessi anche con una sola delle finalità

toti
Maur
Luisa

dell'Associazione.

Nel caso in cui il socio escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può presentare reclamo; avverso tale reclamo delibera il collegio arbitrale secondo la "clausola compromissoria" di cui al presente statuto.

I soci receduti e/o esclusi e gli eredi dell'associato defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative o di qualsiasi altro versamento o donazione eseguiti.

Il socio si intende decaduto qualora non corrisponda la quota associativa annuale entro la chiusura dell'esercizio.

Sono benemeriti dell'Associazione soci o simpatizzanti che vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato per il loro significativo contributo al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il dovere / obbligo di:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- b. partecipare attivamente alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'Associazione.
- c. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.
- d. versare, all'atto di adesione, la quota associativa nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini deliberati dal Consiglio.
- e. il comportamento dei soci deve essere ispirato ad un alto senso di responsabilità, coerenza, lealtà, correttezza e fedeltà all'Associazione.

I soci hanno il diritto di:

- a. partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione;
- b. partecipare all'Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- c. partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedono alle cariche associative, purché iscritti all'Associazione da 30 giorni;
- d. prendere visione ed esaminare le scritture contabili ed i libri sociali obbligatori, secondo le modalità previste dal presente statuto, come di seguito declinate. Il socio che intenda visionare le scritture contabili e/o i libri sociali dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve deliberare in merito entro 30 giorni, al fine di garantire l'effettivo diritto di accesso da parte del richiedente o dei richiedenti e comunicarlo al socio richiedente entro lo stesso termine. Il diritto di accesso si sostanzia nella possibilità del socio richiedente di accedere presso la sede sociale e/o presso il luogo di tenuta delle scritture contabili al fine di visionare i libri sociali e/o le scritture contabili dell'Associazione. La visione e la consultazione dei libri sociali esclude, per esigenze di tutela della privacy, la possibilità di estrarre copia dei documenti di cui il socio può prendere visione. Il diritto di accesso è improntato ai principi di buona fede, di trasparenza e tutela della privacy. Il diritto di accesso deve garantire in ogni caso l'assenza di maggiori costi in capo all'Associazione.

Mauro Toti
Vincenzo

ARTICOLO 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e. il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f. l'Organo di Controllo, ove nominato;
- e. l'Organo di Revisione, ove nominato.

Le riunioni di tutti gli organi sociali collegiali possono tenersi in presenza (in un luogo fisico), ovvero, "in remoto", su piattaforma elettronica, ovvero in modalità "mista" (in presenza e in remoto).

Le riunioni in remoto degli organi sociali ovvero quelle in modalità "mista", devono in ogni caso garantire la possibilità di identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento sulle materie trattate e l'esercizio del diritto di voto degli intervenuti, ove spettante.

ARTICOLO 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre le seguenti attribuzioni e competenze:

- a. delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i soci dell'Associazione e indicando le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario;
- c. nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea; e determina la misura del relativo compenso;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea; e determina la misura del relativo compenso;
- e. approva il bilancio consuntivo annuale;
- f. approva il bilancio sociale, nei casi di legge o nei casi previsti dal presente statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera sui ricorsi eventualmente presentati dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l'Assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'Assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente o degli enti del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, previa conforme delibera del Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza dei consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede e comunicato agli aventi diritto con un preavviso di almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di tre giorni.

L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera ordinaria, o fax, o e-mail, o altro indirizzo elettronico.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo e modalità della riunione, la data e ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso è inviato ai soci iscritti a libro soci da almeno un mese, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare, in prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei soci.

Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio dell'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di loro assenza dal Consigliere più anziano ed in subordine dall'associato più anziano.

ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, su delibera dell'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Mane totu
Len Dromu

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, nella prima successiva Assemblea si procede alla elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.

Dalla nomina a consigliere non segue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; i delegati devono rendere relazione del loro operato alla prima adunanza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, o comunicazione elettronica o altro mezzo idoneo allo scopo contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, e dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti la maggioranza dei membri che lo compongono.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

ARTICOLO 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Spetta al Presidente eseguire e far eseguire tutti gli atti conseguenti alle deliberazioni dell'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, riferendo quando occorra circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza successiva.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo della propria relazione e di quella dell'Organo di Controllo, se nominato.

ARTICOLO 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Mano
Loris Bruni

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 14 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Per quanto attiene ai soli compiti di verbalizzazione, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono di volta in volta designare il segretario verbalizzante.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci dell'Associazione.

Il Segretario cura la gestione della cassa e dei movimenti finanziari dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità e predispone dal punto di vista contabile il rendiconto economico-finanziario del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - Libri sociali e libri contabili

L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato, nonché il libro dei soci ed il libro di volontari dell'Associazione.

L'Associazione tiene inoltre i libri e registri contabili previsti dalla legge.

ARTICOLO 16 - Organo di controllo

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali di cui all'art. 30 CTS, ovvero nei casi in cui l'Assemblea dei soci comunque lo deliberi, l'Assemblea soci elegge l'organo di controllo, con il compito di esercitare la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione.

L'Assemblea in tal caso può optare per la nomina di un organo di controllo unipersonale (revisore unico), ovvero per un organo di controllo composto di tre componenti effettivi.

Il Revisore unico, ovvero nel caso di organo collegiale almeno uno dei componenti, deve essere scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Mane foto
con Bravini

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 17 - Revisione legale

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, o per autonoma determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'Assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 18 - Bilancio consuntivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 30 giugno di ogni anno ed il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge.

Copia del bilancio deve restare depositata presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione dei soci, salvo che non sia trasmessa contestualmente all'avviso di convocazione.

ARTICOLO 19 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare le proprie disponibilità finanziarie, inclusi gli utili o gli avanzi di gestione comunque denominati, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20 - Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il Bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal Codice del Terzo settore.

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il Bilancio sociale.

Ove redatto, il Bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 21 - Scioglimento

Lo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore con sede nella Regione Emilia-Romagna.

ARTICOLO 22 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere rimessa al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

I primi due componenti saranno indicati dalle parti ed il terzo scelto in accordo fra i primi due; in difetto il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Consiglio Notarile di Bologna.

ARTICOLO 23 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, e relative disposizioni attuative e norme collegate, ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del Codice Civile.

§

Wirs Baudi

Monefosi

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI EMOL

Pacco n. 582 serie 3

Versato € ESSENTE con quietanza

08-08-2025

p. IL DIRETTORE

IL DELEGATO*

Laura Pinelli

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale *Antonio Colognato*

